



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 03/11/2009
Prot. 25 / 1 / 0016582



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

**DIVISIONE I - CONSULENZA, CONTENZIOSO, FORMAZIONE DEL
PERSONALE ISPETTIVO E AFFARI GENERALI**

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

loro SEDI

OGGETTO: chiarimenti in ordine alla nota del 30/07/2009 - istituto del TRF in costanza di contratti di solidarietà ex art. 5 comma 5 della legge n. 236/1993.

A seguito di un'ulteriore approfondimento della problematica di cui alla nota in oggetto e di intesa con le Direzioni Generali degli Ammortizzatori Sociali e I.O. e della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si ritiene opportuno fornire con la presente, in sostituzione della nota precedente, i seguenti chiarimenti.

La retribuzione utile sulla base della quale effettuare il calcolo per l'erogazione del contributo di solidarietà è costituita dal *quantum* che il lavoratore avrebbe percepito di fatto durante il periodo nel quale l'azienda ha disposto la riduzione di orario di lavoro.

In altri termini, si precisa che il contributo integrativo rappresenta un ristoro diretto ed immediato da erogare al lavoratore, in conseguenza della perdita di parte del salario.

In proposito e *a fortiori* si richiama il disposto dall'art 5 comma 5 della legge n 236/1993, nella parte in cui stabilisce che il contributo di solidarietà non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Si puntualizza, inoltre, nel testo della norma che solo ai fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento.

Da ciò consegue che la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell'immediatezza della fruizione da parte

del lavoratore in solidarietà e, pertanto, non può esservi incluso anche il rateo di TFR, in quanto, sebbene caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e non maturato a titolo occasionale, ne costituisce elemento differito.

adb

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)

